



## **COMUNE DI BAGNACAVALLO** **(Provincia di Ravenna)**

### **Regolamento per la partecipazione e consultazione popolare**

*Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 11.02.2010  
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 22.11.2013  
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 30.09.2014  
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 01.10.2024  
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 22.10.2024  
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 01.04.2025*

#### **CAPO I**

##### **Principi generali**

#### **Art. 1. Principi di Partecipazione**

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di partecipazione e consultazione popolare previste dallo Statuto Comunale, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica e all'Amministrazione del Comune.
2. Il Comune di Bagnacavallo ispira la propria azione amministrativa rendendo effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa dei cittadini e delle loro espressioni associative.
3. Il Comune di Bagnacavallo individua nella partecipazione dei suoi cittadini alla vita politica e sociale e alle relative dinamiche decisionali un valore irrinunciabile da ricercare e sostenere attraverso progetti, iniziative e strutture.
4. L'attivazione del meccanismo partecipativo e la sua traduzione in forme progettuali e in iniziative concrete e condivise richiedono una precisa attribuzione di valore al coinvolgimento diretto della cittadinanza, nonché l'importanza del riconoscimento del cittadino come attore consapevole e responsabile delle scelte relative alla sua comunità di appartenenza.
5. L'Amministrazione Comunale, conseguentemente ai principi esposti nei commi precedenti, può attivare e strutturare percorsi partecipativi aperti ai cittadini e alle realtà associate del territorio (quali ad esempio focus group, forum tematici, laboratori di zona o di quartiere, di progettazione partecipata o di urbanistica partecipata, interviste e questionari, Agenda 21 locale) sui temi dello sviluppo sostenibile, della riqualificazione urbana, della coesione sociale e più in generale su temi di forte rilevanza per tutta la comunità.

#### **Art. 2. Strumenti**

1. Sono considerati strumenti di partecipazione i *Consigli di Zona*, l'*Iniziativa Popolare*, i *Referendum Consultivi* ed eventuali ulteriori futuri procedimenti appositamente istituiti per le finalità previste dall'art.1 del presente regolamento.

## CAPO II

### Consigli di Zona

#### Art. 3. Istituzione dei Consigli di Zona

1. Ai sensi dell'art. 36 dello Statuto Comunale, sono istituiti i seguenti consigli di Zona: Bagnacavallo, Boncellino, Glorie, Masiera, Rossetta, Traversara, Villa Prati, Villanova, i cui confini sono delimitati, su base territoriale di frazione, dalla planimetria allegata.
2. Il Consiglio di Zona, quale organo rappresentativo della popolazione, opera al fine di permettere e promuovere un'ampia e diretta partecipazione dei cittadini alle scelte riguardanti la vita e lo sviluppo delle zone e della comunità comunale e di favorire una efficace rete di comunicazioni, oltreché la diffusione di informazioni chiare e complete, requisiti irrinunciabili di ogni efficace processo partecipativo.

#### Art. 4. Composizione

1. I Consigli di Zona sono composti ognuno da un minimo di tre a un massimo di sette membri. Il numero dei componenti viene fissato in relazione al numero di candidature presentate, fermi restando i minimi massimi e minimi sopra indicati.
2. I membri sono nominati dal Consiglio Comunale su designazione della popolazione della zona.

#### Art. 5. Elezione

1. La consultazione per la designazione dei consiglieri si svolge in occasione di consultazioni elettorali (preferibilmente regionali o referendarie) oppure in altro momento espressamente individuato. La data della consultazione e le modalità di svolgimento della stessa (in forma tradizionale o digitale) vengono stabilite con atto di Giunta, che individua altresì i tempi e le modalità per la presentazione delle candidature.
2. In ogni zona, a cura del Comune, entro un termine di trenta giorni precedenti il giorno fissato per la consultazione regionale, è convocata un'assemblea alla quale sono invitati tutti i residenti nella zona. Nell'assemblea vengono presentate le candidature pervenute e chiunque può presentarne di ulteriori, entro la scadenza stabilita ai sensi del precedente comma 1.
3. Tutte le candidature sono iscritte in una lista unica.
4. Sono da considerare eleggibili i cittadini non residenti che svolgono la propria attività prevalente di lavoro, studio o volontariato nella zona di riferimento o che qui abbiano

risieduto o lavorato per almeno dieci anni e che ne rilascino dichiarazione con le modalità previste dal D.P.R. 445/2000.

5. È possibile candidarsi esclusivamente per un solo consiglio di zona.
6. Nel luogo e nelle giornate stabilite dalla Giunta comunale, ogni avente diritto al voto, residente nella zona, può esprimere fino a un massimo di tre preferenze, di cui almeno una di sesso diverso dove possibile, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza.
7. Tre garanti nominati dal consiglio comunale vigilano sulla regolarità e imparzialità delle votazioni, con l'ausilio di personale comunale a ciò comandato. Essi sono informati preventivamente del calendario e delle modalità di svolgimento di tutta la procedura elettorale, dalle assemblee di popolazione allo spoglio dei voti, e possono assistere a tutte le operazioni.
8. Lo spoglio delle schede è effettuato in forma pubblica da funzionari comunali a ciò comandati, dando adeguata informazione ai cittadini. L'elenco dei designati, per ordine di preferenza, è sottoposto al Consiglio Comunale per la nomina, previa verifica delle condizioni di eleggibilità. In caso di parità di voti per l'ultimo eletto, viene data preferenza alla minore età.

#### **Art. 6. Elettorato**

1. Ai fini dell'elezione dei membri dei Consigli di Zona sono considerati elettori tutti gli iscritti nelle liste elettorali relative alle zone, nonché i minorenni che abbiano compiuto il 16° anno di età il 1° giorno delle elezioni e i cittadini stranieri residenti che soddisfino il requisito della regolarità del soggiorno ai sensi del T.U. 286/1998 e disposizioni applicative.

#### **Art. 7. Durata**

1. I Consigli di Zona sono nominati dal Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla consultazione e durano in carica, di norma, cinque anni e comunque fino al loro rinnovo.
2. In caso di dimissioni o di decadenza dalla carica di uno o più componenti subentra al cessante il primo dei non eletti, fino a disponibilità degli stessi.
3. Qualora, per mancanza di surroganti, venga meno il numero minimo dei consiglieri, si procede, per quel Consiglio di Zona, a nuove elezioni. Quest'ultimo dura in carica fino alle prime successive consultazioni.

#### **Art. 8. Requisiti**

1. Sono eleggibili i soggetti costituenti l'elettorato attivo così come previsto dall'art. 6 del presente regolamento.
2. Le norme relative all'ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri comunali, previste dal Capo II del TUEL, sono estese ai consiglieri di zona.
3. La carica di consigliere comunale è in ogni caso incompatibile con quella di consigliere di zona.

## **Art. 9. Insediamento**

1. Il Consiglio di Zona è insediato dal Sindaco o da un suo delegato.
2. Nella seduta di insediamento si eleggono il presidente, che assume immediatamente la presidenza e svolge il ruolo di interfaccia con l'Amministrazione comunale e verso l'esterno, un vice presidente e un segretario, incaricato della redazione dei verbali delle sedute.
3. Le cariche di cui al comma 2 vengono elette con il voto della metà più uno dei consiglieri.

## **Art. 10. Convocazione**

1. La convocazione del Consiglio di Zona è fatta dall'Ufficio Decentramento su indicazione del presidente, che stabilisce l'ordine del giorno di concerto con i consiglieri. Di essa deve essere data comunicazione alla cittadinanza. Delle convocazioni è data pubblicità anche attraverso la pubblicazione sul sito del Comune e in ogni altra modalità ritenuta idonea.
2. Il Consiglio di Zona, secondo le modalità che riterrà più opportune, potrà invitare alle sedute i rappresentanti di enti, associazioni, comitati, rappresentanti di comunità religiose presenti nelle zone.
3. È facoltà del Sindaco convocare i Consigli di Zona per l'esame di singoli problemi.

## **Art. 11. Sedute**

1. Le sedute del Consiglio di Zona sono pubbliche.
2. Le sedute sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente o dal consigliere anziano, che ne coordina l'ordinato svolgimento favorendo la partecipazione dei cittadini.
3. Una parte della seduta può essere dedicata alla discussione pubblica, nel qual caso il presidente può cedere la parola a ogni cittadino presente.
4. Delle sedute viene redatto verbale che viene trasmesso entro otto giorni all'Ufficio Decentramento. A eventuali quesiti riportati sul verbale, l'Amministrazione comunale è tenuta a fornire risposta scritta di norma entro 30 giorni.
5. Tutti i verbali sono raccolti dall'ufficio competente, ove chiunque può prenderne visione e pubblicati sul sito del Comune e, ove possibile, affissi alla bacheca del Consiglio di Zona.
6. I consiglieri di zona esercitano il loro mandato senza retribuzione.

## **Art. 12. Pareri**

1. I Consigli di Zona devono essere consultati dall'Amministrazione per un parere, con congruo anticipo, nel caso di atti, procedimenti o progetti rilevanti che riguardino direttamente la zona.

2. Ai pareri formulati dai Consigli di Zona deve essere data motivata risposta di norma entro trenta giorni, per quanto di competenza comunale. Essi devono essere citati nei relativi atti.

### **Art. 13. Proposte**

1. I Consigli di Zona possono formulare proposte su idee, problematiche o progetti che riguardino direttamente la zona.
2. Alle valutazioni, richieste e proposte, formulate dai Consigli di Zona, deve essere data motivata risposta di norma entro trenta giorni, per quanto di competenza comunale.

### **Art. 14. Assemblee di popolazione**

1. Il Consiglio di Zona, attraverso la convocazione di assemblee dei cittadini della zona, da tenersi almeno una volta all'anno, riferisce sulla sua attività e discute i problemi della popolazione per recepirne le esigenze ed ottenere pareri sulle proprie iniziative.

### **Art. 15. Iniziativa degli organi del Comune**

1. Il Sindaco e la Giunta possono convocare il Consiglio di Zona per l'esame di singoli problemi.
2. Il Consiglio Comunale, la Giunta e le commissioni consiliari, nell'ambito delle rispettive competenze, possono incaricare il Consiglio di Zona di raccogliere e fornire indicazioni su singoli problemi e atti amministrativi.

### **Art. 16. Riunione delle presidenze**

1. Tutti i presidenti e i vice presidenti dei Consigli di Zona sono convocati, periodicamente, congiuntamente allo scopo di:
  - a) assicurare lo scambio di informazioni sulle iniziative intraprese e sulle esperienze delle singole zone;
  - b) coordinare unitariamente gli indirizzi e le attività della politica del decentramento e della partecipazione;
  - c) esaminare preliminarmente le materie di interesse generale

### **Art. 17. Mezzi finanziari e personale**

1. Le risorse finanziarie e di personale necessarie per l'attuazione delle iniziative collegate al presente regolamento sono inserite nel Bilancio di Previsione del Comune, compatibilmente con gli equilibri di bilancio.

### **Art. 18. Sede**

1. Il Comune mette a disposizione, in ogni zona, un locale idoneo quale sede delle riunioni del Consiglio di Zona, di proprietà comunale o, mediante convenzione, di terzi, in uso esclusivo o, in accordo col presidente del consiglio, promiscuo.

### **Art. 19. Zona di Rossetta**

1. Nella Zona di Rossetta, il cui centro abitato è collocato nel territorio dei Comuni di Bagnacavallo e di Fusignano, il Consiglio di Zona rappresenta la popolazione di ambedue i Comuni.
2. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, i residenti nel territorio di ambedue i Comuni sono equiparati.
3. Sono altresì equiparate, previo formale assenso del Comune di Fusignano, le due Amministrazioni Comunali per quanto attiene i rapporti con il Consiglio di Zona, secondo le rispettive competenze.
4. Le elezioni e il funzionamento del Consiglio di Zona di Rossetta vengono disciplinati da accordi tra le Amministrazioni comunali attraverso specifici atti di Giunta nel rispetto dei principi di partecipazione e trasparenza riportati nel Capo I del presente Regolamento;

### **CAPO III**

#### **Iniziativa popolare**

##### **Art. 20. Petizioni e istanze**

1. Alle petizioni, proposte e istanze diverse presentate al Comune in forma scritta da singoli o pluralità di cittadini, purché chiaramente individuabili, viene fornita motivata risposta.
2. Entro dieci giorni dal ricevimento della petizione, proposta o istanza, viene comunicato al primo firmatario l'esito della stessa o, qualora ciò non sia possibile, il nome del funzionario o dell'ufficio comunale a cui è stata assegnata per l'istruttoria.
3. Il funzionario o l'ufficio comunale, entro i successivi trenta giorni, deve presentare al Sindaco il proprio parere in merito alla possibilità di accogliere l'istanza o all'opportunità di rinviarla o rigettarla; di ciò è data comunicazione al richiedente entro ulteriori dieci giorni.

##### **Art. 21. Deliberazioni di iniziativa popolare**

1. Possono sottoporre proposte di deliberazione all'esame della Giunta o del Consiglio Comunale, nei limiti delle rispettive competenze, i seguenti soggetti:
  - a) uno o più Consigli di Zona;
  - b) due o più associazioni iscritte agli albi delle associazioni e delle organizzazioni del Comune;
  - c) duecento o più maggiorenni residenti nel Comune.

##### **Art. 22. Forma della proposta di deliberazione**

1. La proposta di deliberazione è presentata per iscritto al Sindaco e deve contenere i seguenti elementi:
  - a) motivazione della proposta;
  - b) riferimenti a leggi eventualmente necessari;
  - c) dispositivo di deliberazione, formulato chiaramente e non equivocamente;

- d) indicazione delle modalità di finanziamento, ove la deliberazione comporti spese a carico del bilancio comunale;
- e) sottoscrizione dei firmatari, con indicazione dell'indirizzo della residenza nel Comune;
- f) indicazione di un rappresentante dei firmatari e di un suo sostituto, che l'Amministrazione considererà quali referenti; in carenza di tale indicazione sono considerati come referenti il primo e il secondo firmatario.

### **Art. 23. Esame della proposta di deliberazione**

1. La proposta di deliberazione, previa verifica dei requisiti necessari per i firmatari, viene iscritta all'ordine del giorno dell'organo deliberante competente alla sua prima seduta, corredata dei pareri degli uffici previsti dalla legge.
2. Prima di esprimere i pareri di legge, i competenti uffici devono segnalare ai presentatori le eventuali imperfezioni formali del provvedimento proposto.
3. È facoltà del Comune non iscrivere la proposta all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio convocate entro i primi trenta giorni dal ricevimento, ridotti a quindici giorni per le sedute della giunta, iscrivendola poi alla prima seduta successiva.
4. Il primo firmatario della proposta di deliberazione o chi dallo stesso delegato può illustrare la proposta nel corso della seduta dell'organo deliberante competente.

## **CAPO IV**

### **Referendum consultivo**

#### **Art. 24. Definizione**

1. Il referendum consultivo consiste nella consultazione dei cittadini, che sono chiamati a rispondere a un quesito posto inerente materie di competenza del Comune.
2. I quesiti devono essere posti in maniera sintetica e proporre, come risposta, l'alternativa fra sì e no o fra più opzioni indicate in poche parole.

#### **Art. 25. Ammissibilità dei quesiti**

1. Non possono essere sottoposti a referendum quesiti:
  - a) non attinenti le competenze del comune;
  - b) la cui risposta non possa in alcun modo essere determinante per l'azione del Comune;
  - c) già sottoposti, anche se con diversa formulazione, a referendum nel corso della stessa legislatura o nel corso degli ultimi due anni;
  - d) formulati in termini equivoci;
  - e) relativi a materia finanziaria.

#### **Art. 26. Iniziativa**

1. Il referendum è indetto quando ne faccia richiesta:
  - a) il Consiglio Comunale, col voto favorevole di almeno quattordici consiglieri;

- b) un decimo dei maggiorenni residenti nel comune al momento della comunicazione al Sindaco dell'inizio della raccolta delle sottoscrizioni.
2. Le persone che intendano promuovere la raccolta di sottoscrizioni alla proposta di referendum si costituiscono in comitato promotore, composto da almeno venti residenti maggiorenni, con proprio rappresentante e recapito, che può:
- a) chiedere al Consiglio Comunale il parere sull'ammissibilità del referendum prima di iniziare o completare la raccolta delle firme;
  - b) concordare col Comune la presenza di un funzionario comunale abilitato ad accertare l'identità dei sottoscrittori, nelle diverse frazioni del Comune, per almeno venti ore complessive;
  - c) accedere ai mezzi di informazione del Comune per rendere nota la propria iniziativa.

#### **Art. 27. Raccolta delle firme**

1. Il comitato promotore deve preventivamente comunicare al Sindaco l'inizio della raccolta delle sottoscrizioni; questa dovrà concludersi entro tre mesi.
2. Le sottoscrizioni devono essere apposte, con l'indicazione della data di nascita, su fogli recanti il testo del quesito.
3. L'identità dei singoli sottoscrittori è accertata mediante autentica delle firme, anche cumulativa, a opera di un notaio, del segretario comunale o di altra persona abilitata.
4. I sottoscrittori devono possedere i requisiti necessari all'atto della sottoscrizione, il che viene verificato dal servizio anagrafico comunale al momento della consegna delle sottoscrizioni necessarie.

#### **Art. 28. Indizione del referendum**

1. Il Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla presentazione delle sottoscrizioni necessarie, delibera l'ammissibilità e l'eventuale indizione del referendum, sentito il parere sulla corrispondenza del quesito ai requisiti di cui agli artt. 28 e 29, espresso da una commissione di tre esperti in diritto amministrativo, nominata dal Consiglio stesso.
2. Il Sindaco indice il referendum per un giorno festivo o prefestivo, compreso fra i trenta e i novanta giorni successivi, a esclusione dei periodi dal 15 dicembre al 15 gennaio e dal 15 giugno al 15 settembre.
3. Il referendum non può svolgersi in concomitanza con altre votazioni né in corso di campagna elettorale.
4. La Giunta Municipale delibera l'istituzione dei seggi e quanto altro necessario allo svolgimento delle votazioni, impegnando le necessarie spese.

#### **Art. 29. Revoca del referendum**

1. Qualora il Consiglio Comunale, avendo adottato provvedimenti che modificano la fattispecie oggetto del quesito del referendum, ritenga che sia divenuto influente l'esito del referendum stesso, lo revoca, sentito il parere della commissione consiliare di cui all'art. 32.

2. Il Sindaco, qualora taluno di detti provvedimenti venga annullato dai competenti organi di controllo, indice nuovamente il referendum fra i quindici e i trenta giorni successivi.

### **Art. 30. Svolgimento delle votazioni e dello spoglio**

1. Le operazioni di voto si svolgono in un'unica giornata, in seggi istituiti nel capoluogo e in ogni frazione, garantendo la segretezza, l'unicità e la certezza del voto.
2. Lo spoglio dei voti viene effettuato entro la giornata successiva e l'esito comunicato al Sindaco.
3. Alla vigilanza sulle operazioni di voto e allo spoglio dei voti provvedono tre persone per ogni seggio, di cui due nominate dal Consiglio Comunale e una dal comitato promotore.

### **Art. 31. Esito del referendum**

1. Qualora al referendum abbiano partecipato almeno la metà degli aventi diritto, entro trenta giorni è iscritto all'o.d.g. del Consiglio Comunale un provvedimento atto a soddisfare il parere espresso dai votanti; detto provvedimento può essere rifiutato dal consiglio a maggioranza assoluta dei componenti.
2. I provvedimenti eventualmente adottati conseguentemente all'esito di referendum non possono essere sostanzialmente modificati entro i successivi due anni.

## **CAPO V**

### **Norme Transitorie e Finali**

### **Art. 32. Rinvio a norme diverse**

1. Per quanto non disciplinato si fa riferimento in quanto applicabili le norme dell'ordinamento generale.